

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189
Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148. (09G0197)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38;

Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, cosi' come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonche' della Confederazione svizzera,

statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;

c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.

2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».

3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonché dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata).».

- La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante. «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

- La Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore della Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e' allegata alla legge 11 luglio 2002, n. 148: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 5 della su indicata legge e' il seguente:

«Art. 5. - 1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'art. 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita' previa consultazione della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la

diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle universita' o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualita' nell'istruzione superiore;

e) predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte;

f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.

2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo.

3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»:

«Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini

stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.».

«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalita' stabilite dal Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanita', con oneri a carico degli interessati.

5. (Soppresso).

6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49, il Ministero della Sanita' provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.».

- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana,

nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

- Il testo dell'art. 2 della citata legge 11 luglio 2002, n. 148, e' il seguente:

«Art. 2. - 1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilatelari in materia.».

- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si vedano le note alle premesse.

Art. 2

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi

1. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.

2. Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:

- a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
- b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Riconoscimento dei titoli di studio
da parte del Ministero

1. Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento:

a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;

b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;

c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.

2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalità di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:

a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:

1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio;

b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:

1) titolo di studio tradotto;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.

4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento è notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.

- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

«Art. 31 (Volontari in servizio civile). -1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'art. 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo

conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilit .

4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformita' del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.».

«Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non governative). -1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilit  tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita' con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la

cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 20.

3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.».

Art. 4

Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni

1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento e' comunicato all'interessato e al Ministero.

2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.

3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, e' di competenza di quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di studio.

4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo' richiedere il parere del Ministero.

Art. 5

Istanza di riesame

1. Avverso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 6

Norme finali

1. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in

materia di pubblici concorsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 76



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per l'Università - Ufficio IX

RICONOSCIMENTO TITOLI STRANIERI

Riconoscimento Accademico

Riconoscimento Professionale o a fini professionali

Riconoscimento Accademico

Non si opera distinzione tra titolo accademico comunitario e titolo accademico non comunitario: ai sensi dell'art. 332 del T.U. 1592 del 1933 e ai sensi dell'art. 2 della Legge 148/02, quando la stessa sarà ratificata, il riconoscimento è di competenza delle Autorità Accademiche.

Riconoscimento professionale titoli comunitari

Tale riconoscimento è disciplinato dalla Direttiva Comunitaria 2005/36 che ha raggruppato in un unicum sia le direttive settoriali sia le direttive generali. La relativa procedura per il riconoscimento della professione di Architetto art. 10, 546, 21, della Direttiva 2005/36 e di tutte le professioni che operano nell'ambito dell'Architettura (Paesaggista, Conservatore, Pianificatore). Inoltre il MIUR è anche competente per il riconoscimento di titoli relativi a professioni non attribuite ad altri Ministeri es.

Rientra nelle competenze del MIUR anche il riconoscimento dei titoli ai fini della professione di Ricercatore negli Enti di Ricerca (art. 5 e art. 10 della Direttiva Comunitaria 2005/36).

La procedura di riconoscimento dei casi sopra specificati presuppone: l'esame e la valutazione della documentazione da parte del competente Ufficio della Direzione, la discussione della richiesta nell'ambito di una apposita Conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti di altri Ministeri, la predisposizione del decreto di Riconoscimento.

Inoltre in applicazione del Trattato dell'Unione Europea a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 13 novembre 2003 causa C 313/01 questo Ministero è competente per il riconoscimento di titoli accademici comunitari ai fini del praticantato per le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

professioni prevedano ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale un periodo di praticantato prima dell'Esame di Stato.

In merito l'Ufficio competente esamina la documentazione, se l'esame è positivo, si acquisisce il parere del CUN e sulle eventuali discipline mancanti nel piano di studi che sottintende il titolo conseguito il candidato deve dimostrare di averne acquisito competenze e conoscenze, saranno oggetto di una prova idoneativa. Per le prove idoneative sono costituite apposite Commissioni.

Ad oggi sono state costituite due Commissioni una per i praticanti commercialisti, revisori contabili, una per i praticanti avvocati.

Ai fini del riconoscimento dei titoli accademici comunitari per partecipazione a bandi concorsuali, si applica la procedura dell'art. 38 del D.Leg.vo 165/01. Valutata la documentazione, il competente Ufficio esprime parere sulla idoneità del titolo per il concorso in oggetto.

Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse dalla fattispecie disciplinata dall'art. 38 è attivata secondo la normativa dell'art. 12 Legge 29/06. Es. partecipazione alla selezione per guida turistica.

Riconoscimento professionale titoli non comunitari

In presenza di titoli professionali non comunitari si applica la normativa del T.U. 186/98 e del relativo Regolamento di applicazione 394/99 (Bossi-Fini).

Il MIUR è competente per i titoli di Architetto e dei titoli di professione nell'ambito dell'Architettura.

Presso l'Ufficio competente si esamina la documentazione, successivamente si sente la Conferenza dei servizi e si acquisisce il parere dell'Ordine professionale. In caso di pareri favorevoli sia sulla formazione accademica che sulla competenza professionale si procede alla stesura del decreto di riconoscimento.

In caso di assegnazione di misure compensative necessarie per integrare lacune nella formazione si procede ad una prova idoneativa che il candidato deve superare innanzi ad una apposita Commissione. Tale prova consiste in due prove scritte ed una prova orale.

La Commissione è stata costituita nel 2001 (all. 1). Di norma la Commissione si riunisce minimo due volte all'anno, ma cura assieme all'Ufficio competente la valutazione attenta delle documentazioni dei candidati al fine di calibrare di volta in volta le prove cui sottoporre i candidati stessi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per la valutazione dei titoli accademici stranieri, quindi non comunitari, ai fini della partecipazione a concorsi, idoneità, selezioni per borse di studio è stato predisposto ai sensi dell'art. 5 della Legge 148/02 un Regolamento PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 28-12-2003 (D.P.R. 483 del 30-04-2003)



Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. Lisbon, 11 April 1997.¹

States	Date of deposit of instrument	Type of instrument
1 Azerbaijan	10/03/1998	Ratification
2 Switzerland	24/03/1998	Signature without reservation as to ratification
3 Estonia	01/04/1998	Ratification
4 Kazakhstan	07/10/1998	Ratification
5 Lithuania	17/12/1998	Ratification
6 Romania	12/01/1999	Ratification
7 Austria	03/02/1999	Ratification
8 Norway	29/04/1999	Ratification
9 Slovakia	13/07/1999	Ratification
10 Latvia	20/07/1999	Ratification
11 Slovenia	21/07/1999	Ratification
12 Republic of Moldova	23/09/1999	Ratification
13 France	04/10/1999	Ratification
14 Georgia	13/10/1999	Ratification
15 Czech Republic	15/12/1999	Ratification
16 Liechtenstein	01/02/2000	Accession
17 Hungary	04/02/2000	Ratification
18 Ukraine	14/04/2000	Ratification
19 Bulgaria	19/05/2000	Ratification
20 Russian Federation	25/05/2000	Ratification
21 Luxembourg	04/10/2000	Ratification
22 Holy See	28/02/2001	Ratification
23 Iceland	21/03/2001	Ratification
24 Sweden	28/09/2001	Ratification
25 Portugal	15/10/2001	Ratification
26 Cyprus	21/11/2001	Ratification
27 Belarus	19/02/2002	Accession
28 Albania	06/03/2002	Ratification
29 Croatia	17/10/2002	Ratification
30 Australia	22/11/2002	Ratification
31 The former Yugoslav Republic of Macedonia	29/11/2002	Ratification
32 Denmark	20/03/2003	Ratification
33 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	23/05/2003	Ratification
34 Bosnia and Herzegovina	09/01/2004	Ratification
35 Finland	21/01/2004	Ratification
36 Serbia	03/03/2004	Ratification
37 Ireland	08/03/2004	Signature without reservation as to ratification
38 Kyrgyzstan	09/03/2004	Accession
39 Poland	17/03/2004	Ratification
40 Armenia	07/01/2005	Ratification
41 Malta	16/11/2005	Ratification
42 Turkey	08/01/2007	Ratification
43 Montenegro	06/06/2007	Notification of succession
44 Israel	12/07/2007	Ratification
45 Germany	23/08/2007	Ratification
46 New Zealand	04/12/2007	Accession
47 Netherlands	19/03/2008	Accession
48 Andorra	22/04/2008	Accession
49 Belgium	22/07/2009	Ratification

¹This Convention entered into force on 1 February 1999. It subsequently entered into force for each other State on the first day of the month following the expiration of the period of one month after the date of expression to its consent to be bound by the Convention.

© 2004 - UNESCO